



18 1646

# Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Assicurazione e Sinistri

DECRETO DIRIGENZIALE N. 918 /DA del 21 NOV. 2018

Oggetto: Contenzioso Biondi Ornella/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al distrattario avv. Giacomo Ingrao

## IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

### Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.D.P. di Messina RG 407/18, tra le parti Biondo Ornella/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 1685/18 del 14/09/2018, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 2.500,00 oltre interessi per € 7,51, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 1.430,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 2.026,86 da distrarsi al patrocinatore avv. Giacomo Ingrao, come da conteggio inviato dall'avv. Ingrao, per un totale complessivo di € 4.534,37;

Considerato che nelle more del giudizio la sig.ra Biondi Ornella è deceduta, come da certificato di morte allegato, e che gli eredi, come da dichiarazione sostitutiva allegata al presente provvedimento, risultano essere Castiglione Nunzio, Castiglione Vasile e Castiglione Toana;

Visto che sia Castiglione Vasile che Castiglione Toana in qualità di eredi della sig.ra Biondo Ornella rinunciano in favore di Castiglione Nunzio, come da dichiarazioni indicate, al risarcimento conseguente al sinistro occorso al veicolo tg. FD002ST in data 04/04/2017;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020 , approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928 del 17.10.2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 4.534,37 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, denominato “liti arbitraggi e risarcimento danni”, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 1685/18 del 14/09/2018 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 2.507,51 a favore di Castiglione Nunzio nato a Messina il 14/08/1955 c.f. CSTNNZ55M14F158O tramite bonifico sul c/c IBAN IT37D 02008 16511 000300 368192 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 2.026,86 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Giacomo Ingrao nato a Messina il 21/05/1969 c.f. NGRGCM69E21F158R, tramite bonifico sul c/c IT73N 03069 16504 100000 000965 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 3628 Atto 2018Importo € 4.534,37Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018Data 3/12/18

Il Finanziario

Visto

Il Dirigente Generale  
ing. Salvatore Minaldi

Messina

Il Dirigente Amministrativo

Antonino Caminiti


95129 Catania  
Corso Italia, 244  
Tel. 095 381618  
Tel. 095 382267  
fax 095 382264  
[info@studiolegalespagnolo.it](mailto:info@studiolegalespagnolo.it)

90143 Palermo  
Via M. D'Azeglio, 5  
Tel. 091 7828290  
fax 091 6257187  
[infop@studiolegalespagnolo.it](mailto:infop@studiolegalespagnolo.it)

00193 Roma  
Via Cassiodoro, 1/A  
Tel. 06 3224248  
fax 06 3225495  
In collaborazione con  
Avv. M. Annecchino

20122 Milano  
Corso Monforte, 16  
tel. 02 781837  
fax 02 721971

Avv. Santo Spagnolo  
Avv. C. Valeria Paterno  
Avv. Angela Scarpulla  
Avv. Manuela Barresi  
Avv. Giusy Spagnolo  
Avv. Giuseppe Testa  
Avv. Laura Ficili  
Avv. Concetta Scifo  
Avv. Claudia Perrotta  
Avv. Giulia La Rocca  
Avv. Luca Paterno  
Avv. Lucinda Riscignolo  
Avv. Laura Carbonaro  
Avv. Giampaolo Attardo  
Avv. Luigi Di Benedetto  
Avv. Giuseppe Vincenti  
Avv. Toti Graziano  
Avv. Flavia Coppolino  
Avv. Antonio Baialardo  
Avv. Antonella La Marca  
Avv. Carmelo Panebianco  
Avv. Claudia Provenzano  
Avv. Cinzia Bisicchia  
Avv. Enrica Leonardi  
Avv. Giuliana Marcantonio  
Avv. Manuela Rubino  
Avv. Grazia Pellegrino  
Avv. Cecilia Magri  
Avv. Giusy Gangitano  
Avv. Daniela Messina  
Avv. Tiziana Screpis  
Avv. Federica Anzalone  
Avv. Immacolata Caputo  
Avv. Emanuela Messina  
Avv. Gabriele Miragliotta  
Avv. Francesco Verdemare  
Avv. Marianna Iannello  
Avv. Veronica Savarino  
Avv. Martina Marino  
Avv. Alessandra Formisano  
Dott. Elena Arena  
Dott. Alessia Pulvirenti  
Diritto Penale  
Avv. Enza Germano  
Avv. Omella Garufi  
Avv. Noemi Magri  
Avv. Alessandra Virgadamo  
Settore Ricerca e Formazione  
Avv. Claudia Moretti  
Avv. Rosalia Calandrino



SPAGNOLO & ASSOCIATI  
STUDIO LEGALE



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. 26089  
del 15-11-2018 Sez. A



16/11/18  
4



Spett.le  
Sircus srl  
Avv. Gennaro

Spett.le  
Consorzio per le  
Autostrade Siciliane

[ufficiosinistri@autostradesiciliane.it](mailto:ufficiosinistri@autostradesiciliane.it)

**OGGETTO:** sin. CATNEW-17-1303 del 04/04/2017  
Consorzio Autostrade Siciliane / Biondi Ornella  
Giudice di Pace di Messina- RG 407/2018  
Ns. rif.: 33273 GPA CPR

In allegato copia della sentenza n. 1685/2018 a mezzo della quale il Giudice di Pace di Messina ha accolto la domanda attorea e disposto la condanna dello spett.le Consorzio al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 2.500,00 oltre interessi legali dal sinistro al soddisfo.

Le spese legali sono state liquidate nella misura di €. 1.430,00 di cui €. 130,00 per spese, oltre accessori (distratte in favore dell'avv Ingrao).

Vi ricordo che l'attrice Biondi ha convenuto in giudizio lo spett.le Consorzio al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dal proprio mezzo, a causa della presenza "di uno pneumatico posto sulla carreggiata".

Il Giudice, per evidente refuso, ha ritenuto provata la domanda sulla base delle dichiarazioni rese dalla teste Buzzanca Margherita che "in maniera chiara e puntuale ricostruiva i fatti così come narrati nell'atto introduttivo del giudizio (cfr verbale udienza del 24/03/2017).

Per come detto trattasi di evidente refuso in quanto la detta testa non è stata mai sentita e peraltro l'udienza citata (24/03/17) è precedente alla udienza di prima comparizione(16/03/18).

In realtà il teste comparso (in punto di an) all'udienza del 25/05/18 è tale Giuseppe D'arrigo il quale ha confermato la dinamica del sinistro descritto in seno all'atto di citazione, ma avendo dichiarato di aver subito danni a seguito del sinistro e di aver inoltrato richiesta risarcitoria al

95129 Catania  
Corso Italia, 244  
Tel. 095 381618  
Tel. 095 382267  
fax 095 382264  
[info@studiolegalespagnolo.it](mailto:info@studiolegalespagnolo.it)

90143 Palermo  
Via M. D'Azeglio, 5  
Tel. 091 7828290  
fax 091 6257187  
[infop@studiolegalespagnolo.it](mailto:infop@studiolegalespagnolo.it)

00193 Roma  
Via Cassiodoro, 1/A  
Tel. 06 3224248  
fax 06 3225495  
In collaborazione con  
Avv. M. Annecchiaro

20122 Milano  
Corso Monforte, 16  
tel. 02 781337  
fax 02 721971

Avv. Santo Spagnolo  
Avv. C. Valeria Paterno  
Avv. Angela Scarpulla  
Avv. Manuela Barresi  
Avv. Giusy Spagnolo  
Avv. Giuseppe Testa  
Avv. Laura Ficili  
Avv. Cencetta Seifo  
Avv. Claudia Perrotta  
Avv. Giulia La Rocca  
Avv. Luca Paterno  
Avv. Luenda Riscignolo  
Avv. Laura Carbonaro  
Avv. Giampaolo Attardo  
Avv. Luigi Di Benedetto  
Avv. Giuseppe Vincenti  
Avv. Toti Graziano  
Avv. Flavia Coppolino  
Avv. Antonio Baiardo  
Avv. Antonella La Marca  
Avv. Carmelo Pantebranco  
Avv. Claudia Provenzano  
Avv. Cinzia Bisicchia  
Avv. Enrica Leonardi  
Avv. Giuliana Marcantonio  
Avv. Manuela Rubino  
Avv. Grazia Pellegrino  
Avv. Cecilia Magri  
Avv. Giusy Gangitano  
Avv. Daniela Messina  
Avv. Tiziana Screpis  
Avv. Federica Anzalone  
Avv. Immacolata Caputo  
Avv. Emanuela Messina  
Avv. Gabuella Miraghotta  
Avv. Francesco Verdemate  
Avv. Marianna Iannello  
Avv. Veronica Savarino  
Avv. Marina Marino  
Avv. Alessandra Formisano  
Dott. Elena Arena  
Dott. Alessia Pulvirenti

**Diritto Penale**  
Avv. Enzo Cicimano  
Avv. Omella Garufi  
Avv. Noemi Magri  
Avv. Alessandra Virgadamo  
**Settore Ricerca e Formazione**  
Avv. Claudia Moretti  
Avv. Rosalba Calandrimo

ASLA

SPAGNOLO & ASSOCIATI  
STUDIO LEGALE

2017

lo spett.le Consorzio, il Giudice ha disposto "la esclusione dello stesso dalla testimonianza".

In ogni caso la storicità del sinistro non risulta contestata in quanto risulta dal rapporto d'incidente stradale, richiamato dal Decidente nella motivazione.

In punto di quantum il danno è stato liquidato sulla base della perizia di parte ex adverso prodotta, al netto dell'iva.

Preciso che la pronuncia è stata resa in favore di Biondi Carmela, ma l'attrice in realtà si chiamava Biondi Ornella, per come risulta dal rapporto d'incidente e dalla carta di circolazione, per cui l'identità della stessa non è in discussione.

Nelle more l'attrice è deceduta, pertanto il pagamento andrebbe effettuato in favore degli eredi.

Allego all'uopo certificato di morte, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà degli eredi, rinuncia degli eredi in favore di Castiglione Nunzio e copia dei documenti di identità e dei codici fiscali.

Il pagamento potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- €. 2.507,51 in favore di Castiglione Nunzio mediante bonifico bancario, codice IBAN IT 37 D 02008 1651 1000 3003 68192.

- €. 2.026,86 (netto a pagare 1.727,86) in favore dell'Avv Giacomo Ingrao, mediante bonifico bancario, codice IBAN: IT 73 N 030 6916 5041 0000 0000 965.

Cordiali saluti.  
Catania, 08/11/2018

Avv. Santo Spagnolo

*[Handwritten signature of Avv. Santo Spagnolo]*

Allegati: sentenza, conteggi; certificato di morte, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà degli eredi, rinuncia degli eredi in favore di Castiglione Nunzio e copia dei documenti di identità e dei codici fiscali degli eredi.



Ministero dell'Economia  
e delle Finanze MARCA DA BOLLO  
€16,00  
SEZIONE/00

00000334 00000000000000000000000000000000 0131W001  
00025241 2018/09/18 09:21:37  
4579-CODICE 0365841508A7C9FB  
IDENTIFICATIVO D1100022926566



## Dichiarazione sostitutiva dell'atto (Art. 47, D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto NUNZIO CASTIGLIONE  
nato il 15/08/55 a MESSINA residente a MESSINA  
via/piazza ROMASNOSI, n. 15,

### Dichiara

CHE GLI UNICI EREDI DI ORNELLA BLONDI,  
NATA A MESSINA IL 13/07/48 E DECEDUTA A  
MESSINA IL 05/09/18 SONO:

- a) NUNZIO CASTIGLIONE NATO A MESSINA IL 15/08/55  
b) VASILE CASTIGLIONE NATO A BUCAREST IL 12/05/86  
c) TOANA CASTIGLIONE NATA A BUCAREST IL 05/05/87  
CHE OLTRE AI PREDETTI EREDI, NON VENE SONO ALTRI, AI  
QUALI SPETTEREBBE QUOTA DI LESITTIMA DI FUSERVA; CHE  
TRA LA DEFUNTA E IL CONIUGE SUPERATI, NON È INTERVENUTA SEPARAZIONE  
PERSONALE, CONSENDALE OTTOSATA, OSUDIZIALE PASSATA IN  
GIUDICATO, E CHE I MEDESIMI CONVIVESSERO SEMPRE INSIEME.

Letto, confermato e sottoscritto

Data MESSINA 01/10/18

IL DICHIARANTE

Nunzio Castiglione

MUNICIPIO DI MESSINA  
Dipartimento Servizi Demografici

Attesto che I dichiarante Sig. CASTIGLIONE Nunzio,  
identificato C.I. 111182668 è presente a firmare il 18/07/2012.

Ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritieri (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), resa e sottoscritta in mia presenza la suesposta dichiarazione.

Messina, il 01 OTT. 2018



IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Ufficio d'Anagrafe e di Stato Civile  
Istruttore Contabile  
(Concetta Cristiano)

**La sottoscritta Ioana Castiglione, nata a Bucarest il 05/05/1988 e residente a Messina in via Romagnosi 14, erede di Biondi Ornella nata il 13/07/1948 a Messina ed ivi deceduta il 05/09/2018, in riferimento al pagamento del danno subito dall'autovettura Ford Kuga FD002ST di proprietà di Biondi Ornella, avvenuto il 04/04/2017 lungo l'Autostrada A/18,**  
**rinuncia al pagamento del danno suddetto in favore di uno soltanto fra quelli indicati nella dichiarazione sostitutiva di notorietà e precisamente Nunzio Castiglione nato a Messina il 14/08/1955.**

**Messina 01/10/2018**

*Ioana Castiglione*


**Il sottoscritto Vasile Castiglione, nato a Bucarest il 12/04/1986 e residente a Messina in via Romagnosi 14, erede di Biondi Ornella nata il 13/07/1948 a Messina ed ivi deceduta il 05/09/2018, in riferimento al pagamento del danno subito dall'autovettura Ford Kuga FD002ST di proprietà di Biondi Ornella, avvenuto il 04/04/2017 lungo l'Autostrada A/18,**

**rinuncia al pagamento del danno suddetto in favore di uno soltanto fra quelli indicati nella dichiarazione sostitutiva di notorietà e precisamente Nunzio Castiglione nato a Messina il 14/08/1955.**


**Messina 01/10/2018**

*Vasile Castiglione*





CASTIGLIONE  
VASILE 12/04/1986  
CSTVSL86D12Z129L SSN-MIN SALUTE - 500001  
80380001900119905833 15/11/2022





1970- THE UNIVERSITY OF ALBERTA LIBRARIES

AK0567784

10. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma* *leucostoma*



Foto da stampa - Foto da un bambino  
MESSINA 16-05-2015

1930 1931 | Pearson  
1932 | Piermont

REPUBBICA ITALIANA  
TESSERA SANITARIA  
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI


Codice Fiscale CSTN1088E45Z129C Sesso F

Cognome CASTIGLIONE  
Nome IOANA

Data di scadenza 01/06/2021 Provincia EE ROMANIA


Lungo di nascita 05/05/1988

di nascita



CASTIGLIONE  
IOANA 05/05/1988  
CSTN1088E45Z129C SSN-MIN SALUTE - 500001  
80380001905011266358 01/06/2021

Città di residenza		MESSINA CANTIERE
Città di nascita		MESSINA
Data di nascita		14/03/1955
Nome		CASTIGLIONE
Cognome		RUNZIO
Provincia		MESSINA
Città di residenza		MESSINA CANTIERE
Città di nascita		MESSINA
Data di nascita		14/03/1955
Nome		CASTIGLIONE
Cognome		RUNZIO
Provincia		MESSINA



CASTIGLIONE  
MONZIO 14/03/1955  
CSTNNZB56M14F1580 - SSN-MIN SALUTE - 500001  
80386001906010025391 28/03/2020

**NUNZIO CASTIGLIONE nato a Messina il  
14/08/1955**

**UNICREDIT MESSINA**

**IT37D0200816511000300368192**

# Comune di Messina

UFFICIO DI STATO CIVILE

## ESTRATTO PER RIASSUNTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI DI MORTE

Anno 2016 Atto 1433 Parte 2 Serie 6 Mand.

RELATIVO A: BIONDI ORNELLA

Da questi registri dello Stato Civile risulta che:

Il data 05 settembre 2016  
alle ore sette

e minuti quaranta

a MESSINA (ME)

A.A. OSP. PAPARDO

**è morta**

BIONDI ORNELLA

residente a: MESSINA (ME)

di professione

che era nata in MESSINA (ME)

il 13/07/1948

e che era CONIUGATA con CASTIGLIONE NUNZIO

Si rilascia il presente in carta semplice ai sensi  
della L. 405 del 29/12/90 art. 7 comma 5.

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

MESSINA, 10/09/2016

L'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Og.: ANSALDO SALVATORE (3)

DESCRIZIONE	IMPORTI	
SPESE (ESENTI)	€ 130,00	
ONORARI	€ 1.300,00	
SPESE GENERALI (15%)	€ 195,00	
C.P.A: 4%	€ 59,80	€ 1.495,00
IMPONIBILE	€ 1.554,80	
IVA 22%	€ 342,06	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.026,86</b>	
RITENUTA D'ACCONTO	€ 299,00	
<b>TOTALE AL NETTO DELLA RITENUTA</b>	<b>€ 1.727,86</b>	

N. .... 1680/10... R. Sest.  
N. 602/18..... R.A.C.  
N. 8433/18.... Orm.  
N. 1113/18..... Rep.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Messina, Avv. PAOLO CURRO'  
ha pronunciato la seguente

**SENTEZA**

nella causa iscritta al n°407/18 Reg. Gen. decisa all'udienza del 14.09.2018

**T R A**

BIONDI CARMELA residente in Messina ( C.F.: BNDCML48L53F158J ) rapp.ta e  
difesa dall'Avv. GIACOMO INGRAO, con studio in Messina Via F. Crispi, 8;  
ATTRICE

**C O N T R O**

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del legale rapp.te p.t.,  
dom.to rapp.to e difeso dall' Avv. SANTO SPAGNOLO con studio a Catania, C.so  
Italia, 244, dom.to in Messina in via Università, 8, c/o Studio Legale De Luca Manaò.  
CONVENUTO

**OGGETTO: Risarcimento danni.**

**S VOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato in data 23.11.2017 per l'udienza del 01.02.2018 la  
Sig.ra Biondi Carmela, conveniva in giudizio il CONSORZIO PER LE  
AUTOSTRADE SICILIANE, al fine di vedere riconosciuta la responsabilità di questo  
ultimo per i danni riportati in seguito ad un sinistro verificatosi sull'autostrada A/18  
direzione ME-CT.

L'attrice precisava che il giorno 04.04.2017 alle ore 05,45 circa il Sig.  
CASTIGLIONE Nunzio procedeva alla guida della propria autovettura Ford Kuga TG  
FD002ST sull'autostrada A/18 in direzione ME/CT, giunta in prossimità di Calatabiano  
all'altezza del Km 44+700 all'uscita di una curva si imbatteva contro un pneumatico posto  
sulla carreggiata.

A seguito del sinistro la vettura dell'attrice subiva danni pari ad Euro 3.085,73.

Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Stradale che redigeva apposito rapporto di incidente stradale. Messo in mora il Consorzio per le Autostrade Siciliane con pec del 24.04.2017 rimaneva inadempiente.

Si chiedeva pertanto, il risarcimento di tutti i danni oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Si costituiva il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del Legale rapp.te p.t. chiedendo il rigetto della domanda formulata dall'attore poiché infondata in fatto ed in diritto evidenziando la sussistenza del caso fortuito.

Precisate le conclusioni all'udienza del 14.09.2018 la causa veniva assunta in decisione.

#### Motivi della decisione

**La domanda di parte attrice è fondata e, viene pertanto, accolta.**

Preliminarmente è bene evidenziare che il tema della controversia postula, la necessità di inquadrare correttamente la fattispecie di responsabilità extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti. Peraltro, va subito dato atto di come il titolo ed i limiti della responsabilità del Gestore del servizio autostradale, nei casi di sinistri verificatisi sulle relative tratte, abbia costituito uno di quei temi che ha conosciuto nel tempo, all'esito di variegati dibattiti e confronti dogmaturi, diverse ricostruzioni ermeneutiche, dando così luogo a pronunce della Suprema Corte contrastanti. L'odierno attore ha impostato l'azione risarcitoria sull'applicabilità alla fattispecie in esame degli artt 2043 e 2051 c.c.: in sostanza, hanno azionato nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane una responsabilità da cose in custodia. Il che impone anzitutto di valutare se il fatto dedotto possa essere ricondotto alla figura evocata. Per molto tempo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria è stata concorde nell'escludere l'applicabilità alla pubblica amministrazione della responsabilità per cose in custodia - prevista dall'art. 2051 c.c. - in tutte le ipotesi in cui il bene, fonte di danno, fosse di notevole estensione ed oggetto di uso generale e diretto da parte della collettività. In sostanza, l'estensione considerevole del bene produttivo di danno e l'uso diretto da parte dei terzi non avrebbe consentito all'amministrazione di effettuare un adeguato controllo e di adempiere ai doveri di vigilanza, posti a carico del custode. Sicché, applicando tali principi a tutte le ipotesi di danni subiti dall'utente della strada, anche con riferimento alle autostrade si era soliti escludere la responsabilità della pubblica amministrazione per cose in custodia . Tuttavia, la giurisprudenza più recente (Cass., 13 gennaio 2003, n. 298, cit., nonché Cass., 15 gennaio 2003, n. 488) mutava avviso. La Suprema Corte, infatti, ripercorrendo l'orientamento tradizionale volto ad escludere l'applicabilità dell'art.2051 c.c.



alle strade pubbliche, evidenziava che la *ratio* di siffatta esclusione era fondata sulla impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo in un bene in quanto particolarmente esteso e soggetto all'uso diretto da parte di un numero rilevantissimo di utenti. Si osservava, però, che la possibilità o impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza — dalle quali rispettivamente dipendevano l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. — non si atteggiavano univocamente in relazione ad ogni tipo di strada. Per le autostrade, considerata la loro naturale destinazione alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva possibilità del controllo non poteva che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.. In sostanza, si giungeva ad affermare con una certa univocità che, quanto alle autostrade, sia invocabile l'art. 2051 c.c., in quanto tali beni sono per loro natura destinati alla percorrenza veloce in condizioni di particolare sicurezza ed accessibili solo dietro pagamento di un "corrispettivo", onde una più spiccata e doverosa possibilità del controllo in capo al Gestore della tratta consente di configurare una sua posizione custodiale sulla cosa. Ciò posto, va ricordato come la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Sicché, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno invocando tale regime di responsabilità ha solo l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Premesso ciò, è bene evidenziare come nel merito, è stata pienamente dimostrata la dinamica del sinistro con l'audizione della teste sig.ra Buzzanca Margherita che in maniera chiara e puntuale ricostruiva i fatti così come narrati nell'atto introduttivo del giudizio (V. verbale udienza del 24.03.2017). A ciò si aggiunga l'ulteriore elemento di prova fornito dal rapporto di incidente redatto dalla Polizia Stradale intervenuta nell'immediatezza dal quale è emerso che *"Si fa presente che gli autori sul luogo del sinistro non sono riusciti a fornire elementi utili all'identificazione del mezzo che ha perduto il pneumatico, pertanto rimane ignoto"*. Riconoscendo implicitamente quanto lamentato dall'attrice.



Peraltro, anche altri mezzi hanno subito dei danni. Il teste IVO ORSINI ha confermato la perizia a sua firma nella quale venivano quantificati i danni al mezzo dell'attrice.

Non vi è dubbio alcuno che del sinistro risponde il gestore della tratta in capo al quale sussiste uno specifico dovere di effettuare la manutenzione ordinaria di manto stradale e gallerie nonché di segnalare eventuali situazioni di pericolo, ponendovi sollecito riparo. In considerazione della natura del pericolo denunciato, spettava alla società convenuta di dimostrare di avere adottato tutte le precauzioni prescritte per prevenire l'evento o, qualora la stessa fosse stata imprevedibile o inevitabile altrimenti, di essersi trovata nella materiale impossibilità di rimuovere tempestivamente quella condizione pericolosa. Come infatti ribadito dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 10689/08) *"In tema di ripartizione dell'onere probatorio nelle cause di risarcimento danni subiti dagli automobilisti per la presenza di un ostacolo su carreggiata autostradale, spetta al gestore dell'autostrada provare l'inesistenza di una propria negligenza per omessa vigilanza sia quando il titolo della responsabilità dedotta in giudizio abbia natura contrattuale che quando abbia natura extracontrattuale. Nel primo caso, infatti, la società concessionaria per liberarsi dal risarcimento deve provare che l'inadempimento è derivato da causa a lei non imputabile ex art. 1218 c.c.; nel secondo, invece, deve dare la prova liberatoria del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., attesa la possibilità della vigilanza da parte del soggetto concessionario dell'autostrada"*. Ma tale prova liberatoria è mancata. Alla luce di quanto detto sin ora, questo Giudice essendoci solo una perizia e non fatture, liquida la somma di € 2.500,00, oltre interessi legali dal sinistro sino all'effettivo pagamento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **ACCOGLIE** la domanda formulata dalla sig.ra **BIONDI CARMELA** e per l'effetto **CONDANNA** il **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE** in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 2.500,00 oltre interessi legali dal sinistro sino all'effettivo soddisfo per danni al mezzo dell'attore;
- 2) **CONDANNA** il **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE** in persona del legale rapp.te al pagamento degli onorari del giudizio che si liquidano in € 1.430,00 di cui Euro 130,00 per spese non imponibili, oltre spese generali 15% IVA e CPA, con distrazione in favore del Procuratore anticipatario;

La sentenza è esecutiva come per legge.

Così deciso in Messina il 14.09.2018

Il Giudice di Pace

(Avv. Paolo Currò)  
PAOLO CURRÒ  
GIUDICE DI PACE

Depositato in Cancelleria  
il ..... 19.09.18  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. ssra Perizia ILARDO

Studio Legale  
Avv. Giacomo Ingrao

Messina , 3.10.2018

Egr. Avv.  
Santo Spagnolo  
Corso Italia 244  
Catania

Oggetto: Causa Biondi Carmela / Consorzio Autostrade Siciliane

Le comunico che l'importo che il Consorzio autostrade Siciliane deve corrispondere al mio cliente in base alla sentenza n° 1685/2018 emessa dal Giudice di Pace di Messina è il seguente:

**Per Castiglione Nunzio (erede di Biondi Carmela)**

• Capitale	2.500,00
• Interessi	7,51
<b>Totale</b>	<b>2.507,51</b>


**Per avv. Giacomo Ingrao**

• Onorario	1.430,00
• Spese generali 15% su € 1.300,00	195,00
• C.P.A.4% su € 1.495,00	59,80
• I.V.A. 22 su € 1.554,,80	342,06
	<b>Totale</b>
R.A. 20% su € 1.495,00	2.026,86
	299,00
	<b>Netto dovuto</b>
	<b>1.727,86</b>

N.B. Allego avviso fattura per pagamento mio onorario; il pagamento dell'imposta di registro resta a carico del Consorzio Autostrade

In attesa di Suo cortese riscontro porgo distinti saluti.

Avv. Giacomo Ingrao



**Avv Giacomo Ingrao**  
Via Francesco Crispi n. 8  
98121 - MESSINA  
p.iva 01908970831  
c.f. NGRGCM69E21F158R

Messina II, 3,10,2018

Egr./a - Spett.le  
Biondi Carmela  
Via Romagnosi 14  
Messina  
C.F.: BNDCML48L53F158J  
P.IVA:

**avviso parcella**

**Oggetto:** Causa  
Biondi / Consorzio  
La ritenuta d'acconto sarà versata dal Consorzio autostrade

Rimborso spese (non imponibile)	€	130,00
Onorario	€	1.495,00
C.P.A. 4% su Onorario	€	59,80
Imponibile	€	1.554,80
IVA 22%	€	342,06
<b>Totale fattura</b>	€	<b>2.026,86</b>
Ritenuta d'aconto 20%	€	299,00
<b>Totale a favore</b>	€	<b>1.727,86</b>

Il pagamento del superiore importo può avvenire con bonifico sul mio conto  
IBAN IT73 N030 6916 5041 0000 0000 965

